



**Comune di
Foiano della Chiana**

AREA SCUOLA E SOCIALE

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2025 RISERVATO A NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE
INDIVIDUATI DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107/2025**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata e successivo Decreto attuativo del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo economico e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020 avente per oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali" e, nello specifico, l'Allegato "A" che individua e disciplina i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della legge n.431/98;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile 18 agosto 2021, n. 197, recante disposizioni in merito alla comunicazione della lista dei beneficiari all'Inps;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 8 marzo 2021 avente per oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla DGRT 402/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 27 settembre 2021 avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della Deliberazione G.R. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 – L. 431/98;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1041 del 16 settembre 2024 che ha approvato per l'anno 2024 l'Allegato B "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della Deliberazione G.R. n. 402/2020";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 23 giugno 2025 che, revocando quanto disposto con D.G.R.T. n. 402/2020, ha approvato il nuovo Allegato A, a valere per l'anno 2025 e per gli anni successivi fino ad eventuale nuova disposizione in merito;

DATO ATTO che i Comuni sono tenuti pertanto a porre in essere per l'anno 2025 tutte le procedure previste dagli atti sopra richiamati procedendo all'approvazione ed alla pubblicazione del "Bando per i contributi ad integrazione dei canoni di locazione";

VISTO lo schema di Bando redatto con riferimento ai criteri e indirizzi forniti dalla Regione Toscana con gli atti surrichiamati;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07/10/2025 che stabilisce i criteri di ammissione al

presente Bando sulla base delle priorità sociali individuate, come meglio specificato nei requisiti all'art. 1;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1216 del 30.10.2025 con la quale è stato approvato il presente Bando relativo all'anno 2025 e disposta la sua pubblicazione;

RENDE NOTO

Che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025.

Le domande devono obbligatoriamente pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno 30.11.2025 all'ufficio protocollo del Comune di Foiano della Chiana (Palazzo Comunale, P.zza Cavour n. 1) e devono essere presentate nelle modalità successivamente indicate all'articolo 10.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Possono partecipare al Bando i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno), che **alla data di pubblicazione del presente Bando siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:**

- a. essere residenti nel Comune di Foiano della Chiana nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- b. **presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più soggetti con certificazione di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992; oppure presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più soggetti che abbiano superato alla data del bando il 65° (sessantacinquesimo) anno d'età; oppure nucleo monogenitoriale con uno o più figli minori a carico;**
- c. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza. La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario dello stesso.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Il contratto può essere anche di natura transitoria, purché conforme con l'Accordo Territoriale vigente nei Comuni della zona Valdichiana ed indicare chiaramente quelli che sono i motivi che ne determina la transitorietà.

In ogni caso deve essere regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.

Qualora il contratto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2025 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori;

- d. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Foiano della Chiana. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;
- e. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.
Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.
Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.
Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, dei dati autocertificati accedendo alle banche dati delle amministrazioni competenti; ove non sia possibile acquisire tali informazioni dalla banche dati disponibili presso le Amministrazioni interessate, Il Comune può richiedere idonea documentazione al richiedente.
Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;
- f. le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- ✓ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - ✓ alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - ✓ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo aver comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
- i. essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"* e successive modifiche e integrazioni, **non scaduta al momento della presentazione della domanda** avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa e rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato. **Si ricorda che tra i redditi dichiarati vanno indicati anche eventuali contributi (affitto, buoni scuola, contributi erogati dai servizi sociali ecc.) assegnati a qualsiasi componente del nucleo familiare durante l'anno preso a riferimento nella DSU;**
- j. avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore ad Euro **32.456,72** (punto 3.1 - allegato A - delibera G.R. 402/2020);

- k. avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (Euro **16.033,42**).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di Euro **16.033,42** e l'importo di Euro **32.456,72**

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad Euro **16.500,00** (limite per l'accesso all'ERP);

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento e nel corso dell'erogazione del contributo.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs 109/98 e dal D.P.C.M. n. 159/2013 sopra richiamato e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui il nucleo familiare anagrafico sia mutato successivamente alla data di presentazione dell'ultima DSU per l'anno in corso, questa dovrà essere aggiornata sulla base della nuova conformazione familiare, entro la data di trasmissione della domanda.

ART. 3 – DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE E CANONE DI LOCAZIONE

I soggetti aventi diritto, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 1), sono collocati nelle fasce di reddito A) e B) di cui al comma 1) dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 7.06.99, sulla base dei criteri di cui all'art. 1) – lettere i) e j) del presente Bando.

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di:

- a) certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, erogata sotto forma di contributo economico o di servizi;

- b) nel caso in cui il soggetto non sia in carico ai Servizi sociali del Comune, deve obbligatoriamente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione (*allegato n. 1 al modulo di domanda*). Nel caso in cui il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione (*allegato n. 1/A al modulo di domanda*) nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato documentato con apposite ricevute (bonifici bancari, vaglia postali ecc.). Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito dal dichiarante che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. n. 159/2013 l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati avvalendosi, per quanto riguarda il controllo dell'attestazione I.S.E., della banca dati dell'INPS per la verifica di quanto dichiarato nella D.S.U..

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7. In caso di false dichiarazioni, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando devono essere dichiarati nella domanda predisposta in schema da questo ente e nella forma dell'autocertificazione di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

- a) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1) del presente bando, in corso di validità alla data di presentazione della domanda. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare che l'attestazione ISE/ISEE è già in possesso dell'Amministrazione Comunale perché presentata per altri servizi, oppure che la stessa è in corso di rilascio. In questo caso deve però essere allegata, sempre a pena di esclusione, copia della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata comunque entro il termine di scadenza del bando;
- b) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia del contratto di locazione e copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- c) In caso di **ISE ZERO oppure di ISE inferiore al canone di locazione annuo**, deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, certificazione rilasciata dal Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza, erogata sotto forma di contributo economico, da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, così come indicato al precedente art. 3);

- d) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- e) Copia della sentenza di sfratto esecutivo per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità,
- f) Qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.
- g) Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.
- h) I richiedenti cittadini extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)

Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in **fascia "A"** ed in **fascia "B"** in base alle diverse percentuali di incidenza canone/ISE così come specificatamente previste all'articolo 3) del presente bando.

In entrambe le suddette fasce, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

In caso di parità tra i punteggi gli aventi diritto saranno collocati in graduatoria dando precedenza al maggiore importo dell'affitto pagato.

Qualora persista la situazione di parità l'ordine verrà determinato per estrazione.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune, attraverso il competente ufficio, procede all'istruttoria delle domande pervenute entro i termini di scadenza del bando, ne verifica la completezza, la regolarità e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria:

Il Comune, successivamente agli adempimenti di cui alla lett. a) procede alla formulazione della graduatoria provvisoria, approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area "Scuola e Sociale" e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione.

Contro le risultanze della graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare ricorso nei termini che saranno indicati nel contesto dell'approvazione della graduatoria provvisoria. Dati i tempi stretti imposti quest'anno dalla Regione Toscana, potranno non essere inviate comunicazioni scritte per segnalare le risultanze della graduatoria provvisoria, ma la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente costituirà mezzo idoneo di conoscenza circa l'esito delle istanze.

Successivamente al termine come sopra fissato, si procede alla valutazione dei documenti pervenuti entro i termini fissati per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute nei termini di validità del Bando ed espressamente dichiarate nella domanda.

Si formula quindi, con ulteriore provvedimento, la graduatoria definitiva, con i criteri di cui al presente bando.

La graduatoria definitiva sarà approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area "Scuola e Sociale" del Comune di Foiano della Chiana e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed esplicherà la sua validità dal primo giorno della pubblicazione stessa.

La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Foiano della Chiana della graduatoria definitiva costituisce mezzo idoneo di conoscenza e dunque l'Amministrazione Comunale non avrà obbligo di ulteriore comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3)

ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili assegnate al Comune.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo è così calcolato:

- a) Per i nuclei familiari rientranti nella fascia "A" di cui all'art. 1) del presente Bando, il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) Per i nuclei familiari rientranti nella fascia "B" di cui all'art. 1) del presente Bando, il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico spettante, viene rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, escludendo dal calcolo le frazioni di mese.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio; il canone da indicare nel portale della Regione Toscana è quello complessivo risultante dal contratto.

I contributi di cui al presente bando, per il Comune di Foiano della Chiana, sono finanziati ed erogati, per l'anno 2025, secondo l'ordine della graduatoria definitiva e nei limiti delle risorse derivanti dal solo contributo regionale L. 431/98.

La Giunta Comunale, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, verifica l'effettiva disponibilità complessiva ed in caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, si riserva la facoltà di applicare eventuali riduzioni sulle quote massime spettanti a ciascun concorrente ammesso al fine di consentire il soddisfacimento del maggior numero degli aventi diritto collocati in graduatoria.

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

La Giunta Comunale, in tale contesto si riserva altresì la facoltà di destinare una percentuale delle risorse stesse alla fascia "B"; tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

In ogni caso il contributo liquidabile non potrà essere inferiore ad € 200,00. Pertanto, se per effetto dei conteggi di riparto l'ammontare del contributo dovesse attestarsi su una cifra al di sotto dei 200 euro non si darà luogo ad alcuna liquidazione a favore del soggetto beneficiario. Tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto di risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda presentata.

I limiti di cui al precedente comma sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

I contributi sono erogati, secondo l'ordine della graduatoria definitiva ed in attuazione di quanto previsto al precedente articolo 8).

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della permanenza dei requisiti essenziali autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento delle mensilità del canone relativo all'anno 2025.

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:

- **Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario**
- **Nome e cognome di chi effettua il pagamento**
- **Indirizzo dell'alloggio locato**
- **Importo del canone corrisposto**
- **Periodo di riferimento (mensilità)**
- **Firma leggibile di chi rilascia ricevuta**
- **Marca da bollo di importo vigente**

LE RICEVUTE INCOMPLETE (assenza di uno o più elementi di cui al precedente comma) NON SARANNO ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione delle dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.

Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario dovrà essere comunque presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di Credito.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano espressa richiesta inviando una mail a: comunefoiano@legalmail.it

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Rimane a carico dei richiedenti ogni e qualunque danno conseguente alla mancata conoscenza di comunicazioni e/o richiesta da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nel caso in cui di tale assenza non sia data previa informazione per iscritto al servizio.

ART. 10 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso **devono essere presentate in carta libera e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.**

Il modello di domanda potrà:

1. essere scaricato, dal sito internet del Comune di FOIANO DELLA CHIANA all'indirizzo web <http://www.comune.foiano.ar.it>;
2. ritirato in formato cartaceo (o richiedere un invio di formato digitale tramite mail) presso l'Ufficio Servizi Sociali – Piazza Cavour n. 3 – Tel. 0575/643243;

Le domande, sottoscritte dal richiedente nel modello di autocertificazione completo di un documento d'identità valido, devono essere corredate da tutta la necessaria documentazione e devono indicare espressamente l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative all'oggetto.

Le domande, complete del documento di identità e degli allegati, devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Foiano della Chiana, entro il termine tassativo del giorno 30.11.2025.

Il recapito della domanda potrà avvenire:

- a) via mail o PEC al seguente indirizzo: comunefoiano@legalmail.it **SOLO A CONDIZIONE CHE LA DOMANDA SIA PREDISPOSTA IN PDF E SIA COMUNQUE DEBITAMENTE FIRMATA e che tutti gli allegati siano regolarmente scansionati in formato PDF - LA DOMANDA NON FIRMATA NON PUO' ESSERE ACCETTATA. Documenti inviati come "immagini", di qualunque estensione (esempio JPEG, BMP, PNG, ecc.), non possono essere accettati; il suddetto indirizzo accetta comunicazioni sia da caselle di posta elettronica certificata, che da caselle di posta elettronica ordinaria;**
- b) a mezzo Raccomandata A.R. tenendo presente comunque i termini di cui sopra, indirizzata a Comune di Foiano della Chiana – P.zza Cavour n. 1 – 52045 Foiano della Chiana, con indicazione sulla busta "Contiene domanda per l'assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione – Annualità 2025";
- c) consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Foiano della Chiana – P.zza Cavour n. 1 , negli orari di apertura di detto ufficio;

N.B. L'assistenza alla compilazione materiale della domanda NON PUO' ESSERE RICHiesta all'Ufficio Servizi Sociali né ad altro ufficio comunale, poiché le dichiarazioni rese sono alla diretta responsabilità del richiedente che "autocertifica" situazioni e requisiti di accesso al bando in oggetto.

ART. 11 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, l'Amministrazione Comunale effettuerà i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione stessa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana in merito alle prestazioni sociali agevolate trasmettendo agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Foiano della Chiana garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei contenuti del Regolamento UE 2016/679 e dei criteri e modalità applicative definite dal Comune di Foiano della Chiana nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il richiedente nella formulazione della propria domanda esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

ART. 13 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/1998 così come modificata dal D.L. n. 240 del 13.09.2004 convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2014 n. 269, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla L.R. n. 96/1996, al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni nonché agli atti d'indirizzo adottati dalla Giunta Regionale ed in premessa richiamati.

Foiano della Chiana, 30 ottobre 2025

Il Responsabile dell'Area Scuola e Sociale

Dott. Rodolfo Salvicchi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005)